



**VADEMECUM PROCEDIMENTO ELETTORALE
ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
del 29 SETTEMBRE 2024**

(istruzioni operative in costante aggiornamento)

La legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*” e ss.mm.ii., e le circolari del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 32/2014, e n. 35/2014 disciplinano le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e delle liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale.

La disciplina di dettaglio del procedimento elettorale è contenuta nel “*Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Biella*”, consultabile ed acquisibile, unitamente al materiale relativo, direttamente dal sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “*Elezioni provinciali 2024*” in costante aggiornamento.

ELETTORATO ATTIVO

Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri Comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Biella, in carica alla data delle elezioni del 29 settembre 2024, **[determinati complessivamente in n. 858 elettori.](#)**

ELETTORATO PASSIVO – CONSIGLIERI PROVINCIALI

Sono eleggibili a Consiglieri Provinciali i Sindaci e i Consiglieri Comunali in carica:

- le liste devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere, 10 (dieci), e non inferiore alla metà degli stessi, 5 (cinque);
- nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi;
- le liste dei candidati al Consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia il 30 agosto 2024 (30° giorno antecedente la data delle votazioni);
- **[sono necessarie n. 43 firme raccolte tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni della Provincia di Biella.](#)**



PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Le liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale della Provincia di Biella, ubicato, al primo piano della Sede della Provincia di Biella, sita in Biella, Via Quintino Sella, 12 (ingresso da Piazza Unità d'Italia):

- **dalle ore 8.00 alle ore 20.00** di domenica **8 settembre 2024** (21° giorno antecedente l'elezione);
- **dalle ore 8.00 alle ore 12.00** di lunedì **9 settembre 2024** (20° giorno antecedente l'elezione).

Per la sola giornata di domenica 8 settembre 2024, l'accesso allo stabile provinciale avverrà previo contatto telefonico al numero esposto sulla porta principale.

Non è ammessa la presentazione di liste a mezzo posta elettronica o pec.

MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI CONSIGLIERI

Sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia di Biella, alla sezione "Elezioni provinciali 2024" i moduli per la presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale. I moduli, se composti da più di 1 (una) pagina, andranno stampati fronte/retro (anche in formato A3), ovvero, ove ciò non fosse possibile, andranno collazionati in modo unitario tali da rendere completa e univoca la loro presentazione: in particolare è importante che l'atto separato riporti sempre la lista dei candidati a cui afferiscono le sottoscrizioni di quell'atto separato, come da modello pubblicato.

Le candidature a Consigliere Provinciale, devono essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura (vd. modulistica sul sito).

Chi può autenticare le sottoscrizioni: le sottoscrizioni delle liste, nonché le dichiarazioni di accettazione delle singole candidature, dovranno essere autenticate nelle modalità indicate dall'art. 14, comma 1, della Legge n. 53/1990 e ss.mm.ii.:

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì



competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all' articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

I suddetti pubblici ufficiali possono autenticare, purché all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (principio di territorialità).

Quindi, ad esempio, i Consiglieri comunali possono autenticare le firme esclusivamente nel Comune di loro appartenenza e per le elezioni della Provincia di cui fa parte il suddetto Comune di appartenenza.

Come si autenticano le sottoscrizioni: art. 21, comma 2, DPR 445/2000: *"...omissis.....l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio."*

I candidati non possono essere sottoscrittori della propria lista o di altre per la medesima elezione.

Delegati di lista. Le dichiarazioni di presentazione di liste potranno contenere l'individuazione del delegato di lista titolare e supplente (nomina facoltativa che non inficia la completezza della dichiarazione) i quali possono assistere, avvisati dall'Ufficio Elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa, e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista.

Rappresentanti di lista: Possono essere designati gli stessi delegati di lista o amministratori dei Comuni o cittadini in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati. La designazione se non presentata all'UEP, può essere fatta direttamente al seggio. Sono pubblicati i modelli per la designazione dei rappresentanti di lista per ogni seggio costituito.

CONTRASSEGNO ELETTORALE

Art. 15 Manuale elettorale – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale *"1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale, di forma circolare avente 3 cm di diametro, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della Regione Piemonte. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del Presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o Provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990. 2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre*



Provincia di Biella

immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione. 3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

ELEZIONI TRASPARENTI

I candidati alla carica di Consigliere provinciale, sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 3/2019 (Elezioni trasparenti).

In particolare entro domenica **15 settembre 2024** (14° giorno antecedente la data delle elezioni) per i candidati corre l'obbligo di pubblicazione del curriculum vitae e casellario giudiziale, sul sito internet del partito o del movimento politico o delle liste che partecipano alla competizione elettorale e trasmissione del relativo link all'Ufficio elettorale della Provincia di Biella.

Si specifica che la normativa prevede che il casellario giudiziale abbia una data di rilascio non superiore a 90 giorni antecedenti la data della votazione.

QUANDO SI VOTA

Dalle ore 8 alle ore 20 di **domenica 29 settembre 2024**.

DOVE SI VOTA

Nei due seggi come di seguito specificato:

- nel **seggio di Biella**, istituito presso la sede della Provincia di Biella, sita in Biella, Via Quintino Sella, 12 (ingresso da Piazza Unità d'Italia) - Sala del Consiglio - per i Comuni di:

Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Giffenga, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piatte, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena.

- nel **seggio di Valdilana (località "Valle Mosso")**, istituito presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, sita in Valdilana, via G. Mazzini, 3, per i Comuni di:

Ailoche, Bioglio, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Caprile, Casapinta, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Pettinengo, Piatto, Portula, Pray, Quaregna Cerreto, Sostegno, Strona, Ternengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Villa del Bosco, Zumaglia.

CHI ESPRIME IL VOTO

- Sindaci dei Comuni della Provincia di Biella;
- Consiglieri Comunali dei Comuni della Provincia di Biella.



QUALI SONO LE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE (vedasi manifesto elettorale pubblicato alla sezione Elezioni 2024):

- La lista di candidati alla carica di Consigliere Provinciale cui è stato assegnato, per sorteggio, il numero d'ordine n. 1 e pertanto avrà il proprio contrassegno riportato sul lato sinistro della scheda di voto è **"Emanuele Ramella Pralungo Presidente"**;
- La lista di candidati alla carica di Consigliere Provinciale cui è stato assegnato, per sorteggio, il numero d'ordine n. 2 e pertanto avrà il proprio contrassegno riportato al centro della scheda di voto è **"Identità e territorio"**.

COME PRESENTARSI AL SEGGIO

Ogni elettore, per esercitare il diritto di voto, deve presentarsi al Seggio Elettorale munito di un documento di riconoscimento valido.

Si rammenta che in applicazione dell'art. 1 D.L. 49/2008, convertito dalla L. 96/2008, non è possibile accedere alle cabine elettorali muniti di telefoni cellulari, smartphone o altri dispositivi e apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. A tal fine gli elettori saranno invitati al deposito di tali apparecchiature, qualora ne fossero in possesso.

COME SI VOTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sul contrassegno della lista di candidati votata nell'apposita riga;

L'elettore può esprimere altresì un voto di preferenza nell'apposita riga per un candidato compreso nella lista votata.

Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014.

COME SI EFFETTUA IL CALCOLO DEI VOTI

I Comuni sono suddivisi in fasce demografiche, contrassegnate da un colore, in ragione della popolazione residente. Ad ogni fascia demografica corrisponde un indice di ponderazione, determinato ai sensi dell' Allegato A della Legge 56/2014: ogni singolo voto, pertanto, viene ponderato in base al valore assegnato alla fascia demografica di riferimento.

Il calcolo della ponderazione viene effettuato a posteriori dall'Ufficio Elettorale, una volta concluse le operazioni di scrutinio da parte del Seggio Elettorale, che effettua un mero calcolo delle schede votate, fascia per fascia.

L'Ufficio Elettorale procede quindi al calcolo dei risultati elettorali ponderando ogni voto, ossia moltiplicandolo per l'indice di ponderazione corrispondente alla fascia demografica.

COME SONO SUDDIVISI I COMUNI

I Comuni sono suddivisi per fascia demografica e colore scheda di voto.

Tutti i Comuni della Provincia di Biella che hanno una popolazione inferiore o uguale a 3.000 abitanti fanno parte della FASCIA A, pertanto tutti i Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni di seguito elencati esprimeranno il voto su una **SCHEDA AZZURRA**:



Provincia di Biella

Ailoche, Benna, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cerrione, Coggiola, Crevacuore, Curino, Donato, Dorzano, Giffenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia

~ ~ ~

Tutti i Comuni della Provincia di Biella che hanno una popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti fanno parte della FASCIA B, pertanto tutti i Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni di seguito elencati esprimeranno il voto su una **SCHEDA ARANCIONE**:

Andorno Micca, Cavaglià, Gaglianico, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Ponderano

~ ~ ~

Tutti i Comuni della Provincia di Biella che hanno una popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti fanno parte della FASCIA C, pertanto tutti i Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni di seguito elencati esprimeranno il voto su una **SCHEDA GRIGIA**:

Candelo, Vigliano Biellese

~ ~ ~

Tutti i Comuni della Provincia di Biella che hanno una popolazione compresa tra i 10.001 e i 30.000 abitanti fanno parte della FASCIA D, pertanto tutti i Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni di seguito elencati esprimeranno il voto su una **SCHEDA ROSSA**:

Cossato, Valdilana

~ ~ ~

Tutti i Comuni della Provincia di Biella che hanno una popolazione compresa tra i 30.001 e i 100.000 abitanti fanno parte della FASCIA E, pertanto tutti i Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni di seguito elencati esprimeranno il voto su una **SCHEDA VERDE**:

Biella

Biella, 20 settembre 2024